

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 28.05.2015 è stata inoltrata da parte del Giudice Sportivo Regionale Umbria il fascicolo inerente la denuncia presentata dal Sig. Luigi Romano, nella sua qualità di Direttore della Gara Nazionale denominata "1° Memorial Riccardo Sassi", svoltasi presso la Bocciofila San Gemini di Terni, nei confronti del Sig. Angelo Petrucci (tessera n. 441047 – Società Città di Perugia), per presunte violazioni alle norme federali

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia, emergerebbe un comportamento, da parte del Sig. Petrucci, contrario alle norme federali.

In particolare, dalla denuncia di cui sopra, si evince che il denunciato ha aggredito verbalmente il denunciante, utilizzando un linguaggio offensivo, provocatorio e comunque contrario ai principi ed all'etica federali, alla luce della decisione del Direttore di Gara di estrometterlo dalla competizione stante la mancata presentazione dello stesso entro l'orario previsto.

In data la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Petrucci il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

In data 11 giugno 2015 pervenivano le predette memorie difensive da parte del denunciato.

Dalla memoria presentata dal Sig. Petrucci emerge come lo stesso abbia, effettivamente, utilizzato un linguaggio contrario alle norme federali in quanto dispiaciuto per l'estromissione dalla gara.

Il comportamento del Petrucci, quindi, sembrerebbe essere conseguenza di un comportamento altrui ritenuto ingiusto e, ai fini della decisione, occorre quindi considerare anche tale aspetto.


Fermo quanto sopra, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Angelo Petrucci si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenuta, infligge al Sig. Angelo Petrucci la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 3 luglio 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia